

Tavolo Tecnico per la redazione di un documento di indirizzo per il coordinamento delle procedure di VIA e di AIA e per la definizione di “modifiche sostanziali” (art.5 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nell’ambito delle procedure di VIA e di AIA

In attuazione dell’art.10 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. *Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti* (articolo così modificato dall’articolo 2, comma 8, d.lgs. n. 128 del 2010), il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII del presente decreto.

Qualora siano previste modifiche o estensioni di progetti elencati nell’Allegato II al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. *che possano produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente*, l’autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art. 5 definisce la *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto”* rimandando alla valutazione dell’ autorità competente in merito agli *“effetti negativi e significativi sull’ambiente”* e facendo riferimento a specifici valori *“soglia”* solo nel caso di impianti soggetti alla disciplina di cui al Titolo III-bis.

In questo quadro di riferimento normativo, attesa la necessità di rendere più efficaci ed efficienti le procedure di valutazione ambientale, si è ritenuto opportuno riunire in sede tecnica i diversi soggetti interessati e/o coinvolti per definire, da un lato, le modalità con le quali attuare il coordinamento delle procedure di VIA e di AIA, dall’altro, per fissare criteri omogenei e condivisi sulla individuazione delle principali categorie di opere e delle diverse tipologie progettuali caratterizzanti la sostanzialità, o meno, della modifica progettuale o impiantistica.

Come prima indicazione emersa dal Tavolo Tecnico, i lavori seguiranno due linee principali di lavoro:

- l’elaborazione di Linee Guida per il Coordinamento delle procedure di VIA e di AIA, allo scopo di definire le modalità con le quali attuare il coordinamento delle suddette procedure
- la definizione delle *“modifiche sostanziali”*, nella procedura di AIA, attraverso l’individuazione di criteri omogenei e condivisi per la classificazione delle principali categorie di opere e delle diverse tipologie progettuali che configurano la sostanzialità, o meno, della modifica progettuale o impiantistica

Con particolare riferimento al secondo punto, in sede statale, come noto, le categorie di impianti soggetti ad AIA (Allegato XII decreto legislativo 152/2006) e altresì a procedura di VIA (Allegato II) risultano limitate ed afferenti al settore energetico chimico e metallurgico. Considerate le ridotte possibilità che si realizzino nuovi impianti afferenti ai citati settori produttivi, assume particolare rilevanza operativa l’individuazione delle possibili modifiche agli impianti esistenti per ciascuna tipologia ricadente nell’allegato XII.

Per tale attività il Tavolo tecnico auspica un contributo propositivo dalle associazioni di categoria, affinché si pervenga a soluzioni condivise che ottimizzino il coordinamento procedurale, garantendo gli obiettivi di prevenzione degli effetti negativi e significativi sull’ambiente.

A supporto dell’attività di Tavolo, è in corso di svolgimento uno Studio di Settore relativo allo *“Sviluppo di una metodologia di integrazione delle procedure VIA-AIA e dei criteri per la determinazione delle modifiche sostanziali”*, attività sviluppata nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (PON GAS 2007-2013) che, per l’Azione 7B, prevede azioni e strumenti per l’aumento dell’efficacia dell’attuazione dei processi di valutazione ambientale.

Lo strumento dello Studio di Settore nasce dall’esigenza di approfondire il tema del coordinamento complessivo di tali strumenti valutativi, VIA e AIA. a partire dall’individuazione delle principali criticità, sia di tipo tecnico che procedimentale, che ostacolano, ad oggi, la formulazione di un iter procedurale coordinato ed uniforme.

La semplificazione delle procedure non deve essere intesa come esigenza di avere un unico provvedimento "VIA-AIA", bensì come necessità di giungere ad una procedura coordinata di VIA e di AIA che eviti la sovrapposizione di procedimenti e di soggetti coinvolti, nonché l'allungamento dei tempi procedurali.

Vale la pena ricordare che le due procedure concernano percorsi decisionali complessi: la VIA valuta a livello preventivo le implicazioni ambientali di un intervento in un progetto definitivo, l'AIA entra già nelle fasi realizzative e/o gestionali di opere in grado di generare inquinamento.

Nella logica della normativa le due procedure, in un rapporto consequenziale ed in parte di sovrapposizione, mantengono ciascuna gli specifici obiettivi per le quali sono state ideate, passando da scelte localizzative e realizzative a quelle gestionali e impiantistiche.

La procedura di VIA, ormai ben consolidata, spesso interviene in fase "ex post", introducendo prescrizioni migliorative al progetto, mitigazioni, compensazioni; il procedimento di AIA, tenendo conto delle condizioni locali, ambientali e territoriali in cui l'impianto opera, definisce, attraverso l'individuazione delle migliori tecniche disponibile, misure atte a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Il rischio presente è che l'AIA assuma il ruolo di un'ulteriore valutazione ambientale in merito all'opera/attività.

In questo contesto, il coordinamento fra le due procedure VIA-AIA pone, in primo luogo, problemi relativamente all'utilizzo coerente di criteri di valutazione comuni per la definizione delle migliori tecniche disponibili.

Inoltre, in relazione agli attori istituzionali coinvolti nelle due procedure, alcuni elementi di criticità possono essere ricercati:

- nel mancato coordinamento tra tutti i soggetti interessati al procedimento per l'emissione dei pareri e dei giudizi di compatibilità ambientale
- nell'ampio margine di discrezionalità nella valutazione di una modifica sostanziale
- nella diversità di approccio alle stesse tematiche tra diversi soggetti interessati al procedimento

La molteplicità di rapporti che necessariamente si instaurano tra tutti gli attori di un procedimento di VIA e AIA rende in particolare difficoltosa la raccolta e la condivisione dei pareri previsti prima del giudizio finale.

Non sempre strumenti di semplificazione esistenti, quali la Conferenza dei Servizi, in cui gli attori possono coordinarsi affinché le scelte attuate per una procedura non contrastino con l'altra, riescono ad essere in tal senso efficaci.

Inoltre, la complessità della materia tecnica e della normativa di riferimento, può contribuire a rendere difficoltosa, da parte dei proponenti dei progetti, la comprensione dei corretti passaggi istruttori.